



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

**ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.**

nel procedimento RGL 10210/2025 promosso da

....., assistita dagli avv.ti

F

..... DANIELE

PARTE RICORRENTE

Contro

**CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO,**  
assistita dall'avv. ....

-PARTE CONVENUTA-

Conclusioni: come in atti.

La giudice,  
sciogliendo la riserva che precede,

**OSSERVA**

1. La società ricorrente, con ricorso depositato il 18.12.25, si è rivolta al Tribunale di Torino, in funzione di GL, per ottenere in via d'urgenza, nei confronti della resistente, l'ordine di rilasciare l'attestazione positiva di congruità in relazione al proprio cantiere sito in .....  
..... e quello di porre in essere ogni adempimento conseguente ai fini del rilascio del Durc online; ha chiesto, in subordine, di ordinare alla Cassa resistente di porre in essere ogni attività necessaria al rilascio del Durc online, in forza del disposto di cui all'art. 3, co. 2 lett. e) d.m. 30.1.15.

La ricorrente, affermando la fondatezza del proprio diritto ad ottenere il Durc di congruità per le ragioni su cui oltre si tornerà e sostenendo l'esistenza di un gravissimo *periculum in mora* - blocco dei pagamenti per relevantissimi importi con compromissione della gestione ordinaria - ha chiesto l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., da emettersi *inaudita altera parte*, sulla scorta della considerazione per cui il tempo necessario alla convocazione della controparte avrebbe pregiudicato l'attuazione del provvedimento, anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del ..... 5, rilevante per le detrazioni fiscali in ambito di "Superbonus".

2. Con provvedimento del 24.12.25, il Tribunale ha concesso la tutela richiesta, *inaudita altera parte* e fissato udienza ex art. 669 sexies, co. 4 c.p.c..

3. La Cassa Edile convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle ragioni poste alla base della domanda cautelare e ha chiesto la revoca del decreto assunto in data 24.12.25 e il rigetto della domanda cautelare.

4. Ebbene, la ricorrente -è pacifico- opera nel settore delle costruzioni, svolge attività edili ed impiantistiche ed applica ai propri dipendenti due CCNL: ai lavoratori che svolgono prevalentemente lavorazioni edili applica il CCNL Edilizia, a quelli che svolgono prevalentemente attività impiantistiche non edili quello Metalmeccanico.

5. La società ha operato come impresa principale nell'ambito del cantiere di .....  
....., per la realizzazione di lavori di "*ristrutturazione edifici civili-efficientamento energetico e mitigazione rischio sismico superbonus 110%*"; tali lavori sono stati intrapresi il ..... e si sono conclusi il .....

6. La ricorrente ha allegato di aver richiesto alla C. Edile convenuta, in relazione a tale cantiere, in data 26.2.25, l'attestazione di congruità ex d.m. 143/21 e che, tuttavia, la resistente abbia ommesso di rilasciare tempestivamente tale attestazione, abbia provveduto poi in senso negativo soltanto in data 8.9.25 e abbia comunicato alla società il 10.12.25, soltanto a seguito di diffida, un provvedimento di non regolarità privo di motivazione e in ogni caso errato.

Parte attrice ha, in particolare, mosso le seguenti doglianze: 1) la Cassa non avrebbe rispettato il termine di cui all'art. 4, co. 1 d.m. 143/21; 2) il provvedimento sarebbe privo della motivazione richiesta dall'art. 5, co. 1 d.m. cit.; 3) la Cassa in violazione dell'art. 5, co. 5 d.m. cit., non avrebbe valutato i costi di manodopera non registrati presso la Cassa Edile: in particolare la resistente non avrebbe valorizzato, ai fini della congruità, il costo del personale inquadrato nel CCNL Metalmeccanico impiegato nel cantiere oggetto di causa *“per lo svolgimento di attività impiantistiche e non edili”*. Ha poi aggiunto che, come appreso soltanto in via *“informale”*: 4) la Cassa avrebbe ingiustamente considerato il costo del nolo ponteggi *“come elemento incidente negativamente sulla congruità”*; 5) la Cassa avrebbe erroneamente assunto che la presenza dei lavoratori inquadrati nel CCNL Metalmeccanico in un cantiere *“edile”*, avrebbe comportato *“l'automatico assoggettamento dell'intera manodopera al perimetro della congruità edile e, correlativamente, l'obbligo di applicazione del CCNL Edile”*, mentre, anche alla luce dell'interpello Min. Lav. 4/25, le attività impiantistiche non possono essere automaticamente ricondotte alle lavorazioni edili, né possono essere attratte nel perimetro della congruità, in quanto la verifica di congruità ha ad oggetto lo specifico intervento realizzato nel settore edile, con riferimento alle opere edili effettivamente svolte: la congruità -ha aggiunto- non sarebbe uno strumento per *“riqualificare in senso edile l'intera attività svolta in cantiere né per imporre indiscriminatamente l'applicazione del CCNL Edile a lavorazioni che, per contenuto tecnico e organizzativo, sono riconducibili ad altri settori”*.

Da ciò dedurrebbe la sussistenza dei presupposti per il rilascio della attestazione positiva di congruità alla base della domanda cautelare.

7. La resistente ha innanzitutto contestato l'esistenza di qualsivoglia ritardo, difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando la continua interlocuzione con la società.

Ha poi osservato che l'unica effettiva ragione per cui non è stato possibile rilasciare la certificazione di congruità risiederebbe nel fatto che, sulla base della documentazione predisposta dalla stessa ricorrente, che ha valorizzato costi per lavori edili pari ad euro \_\_\_\_\_, l'incidenza della manodopera edile impiegata e documentata sarebbe pari al 17,9% e, dunque, non rispetterebbe i parametri di cui alla Tabella A allegata all'Accordo Collettivo 10.9.20 di cui al d.m. 143/21, secondo cui il valore (della manodopera) avrebbe dovuto essere pari al 22%, ossia ad euro \_\_\_\_\_.

8. Ciò premesso, si ritiene opportuno ricostruire la normativa rilevante nel caso di specie.

L'art. 8, co. 10 bis d.l. 76/20 e s.m.i. ha introdotto la seguente previsione:

*“Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente”*.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25.6.21, n. 143 si occupa di determinare le modalità operative attraverso cui assicurare, nel settore edile, l'attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell'opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell'Accordo collettivo 10.9.20 sottoscritto tra le associazioni datoriali e quelle sindacali cui, in particolare è allegata la Tabella A in cui sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. *“indici di congruità”*).

Vengono, in particolare, in rilievo, nella presente fattispecie le seguenti norme del d.m. citato.

L'art. 2 (oggetto ed ambito di applicazione), che dispone che:

1. La verifica della congruità di cui all'articolo 1 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

2. Ai fini del presente decreto (...), rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila (...)."

L'art. 3 (Verifica della congruità) stabilisce che:

"1. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie (...)."

L'art. 4 individua termini e modalità di rilascio dell'attestazione di congruità:

1. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria (...).

2. Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

3. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva (...)."

L'art. 5, da ultimo, disciplina l'ipotesi dell'assenza di congruità ed i relativi effetti sul Durc online:

"1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

5. Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

6. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente".

9. Ebbene, tenuto conto delle norme indicate ed alla luce delle risultanze di causa, il decreto assunto dal Tribunale in data 24.12.25 deve essere revocato e la domanda cautelare deve essere respinta, poiché non pare sussistente il necessario requisito del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato, per le ragioni che si illustreranno.

10. Preliminarmente si fa presente che appaiono ammissibili le domande formulate dalla ricorrente in via cautelare e, pertanto, ritiene il Tribunale di poterle esaminare nel merito: alla luce della natura privatistica riconosciuta dalla giurisprudenza (vd. Cons. di Stato sent. 2682/13, Cons. di Stato sent. 2806/19) alle Casse Edili quantunque investite di poteri pubblicistici, non pare potersi applicare l'orientamento espresso dalla S.C. (sent. 5825/21), che ha escluso, richiamando l'art. 4 l. 2248/1865, all. E, la possibilità per il GO di condannare una PA ad un *facere*.

11. Nel merito, come anticipato, non appaiono, tuttavia, sussistenti i requisiti di regolarità ai fini del rilascio del c.d. Durc di congruità.

12. Si evidenzia, in primo luogo, l'irrelevanza (oltre che l'infondatezza) delle doglianze indicate al superiore paragrafo 6, punti 1) e 2) -tardività e difetto di motivazione: nel caso di specie non si discorre, infatti, della correttezza del procedimento/del rispetto delle forme prescritte dal citato d.m., bensì della sussistenza o meno del requisito della congruità della manodopera, requisito che -a

parere del Tribunale, anche alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 3, co. 2, 3, 4, co. 3 e 5, co. 5 d.m. 143/21- compete alla parte attrice dimostrare, trattandosi di fatto costitutivo.

13. Si rileva, in secondo luogo, l'inconferenza delle censure indicate al superiore paragrafo 6, punto 5) -preteso "automatico assoggettamento dell'intera manodopera (ossia anche ai lavoratori cui è applicato il CCNL Metalmeccanico) al perimetro della congruità edile e, correlativamente, l'obbligo di applicazione del CCNL Edile": la Cassa Edile ha, infatti, chiaramente spiegato che il mancato riconoscimento della congruità non deriva da alcuna riqualificazione ed applicazione del CCNL Edilizia anche ai lavoratori che si sono occupati delle attività impiantistiche. La Cassa ha infatti ben chiarito sul punto di non aver valorizzato in alcun modo la manodopera cui è applicato il CCNL Metalmeccanico ai fini della congruità, proprio perché -così come rilevato da entrambe le parti, che, infatti richiamano il medesimo interpello del Ministero del Lavoro 4/25- esula dal perimetro della verifica di congruità l'attività non edile (quella impiantistica) svolta dai lavoratori cui la ricorrente applica il CCNL Metalmeccanico.

14. Quanto, poi, alla censura di cui al superiore paragrafo 6, punto 3) -mancato riconoscimento, ai fini della congruità, del costo della manodopera che ha svolto nel cantiere oggetto di causa le lavorazioni impiantistiche, si osserva quanto segue.

Tale censura, a ben vedere, non è coerente con l'impostazione sviluppata dalla stessa parte attrice la quale, come appena visto (paragrafo 13), riconosce dapprima che le attività non edili quale quella impiantistica non rilevano ai fini della verifica di congruità e, ciononostante, chiede la valorizzazione dei costi della manodopera non edile ai fini del riconoscimento della congruità.

In ogni caso non appare logicamente corretta né praticabile nel caso di specie, ex art. 5, co. 5 d.m. 143/21, la valorizzazione del costo del lavoro dei dipendenti cui viene applicato il CCNL Metalmeccanico e che svolgono attività non edile, ai fini del raggiungimento della percentuale necessaria per la congruità (nel caso di specie 22%, pari ad euro 284.622,03).

Come si desume dalle norme di cui al d.m. 143/21 (art. 2, co. 2 e 3) e chiarito nell'interpello del Ministero del Lavoro citato -che a parere del Tribunale offre una corretta interpretazione delle norme regolamentari citate-, la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire.

La verifica di congruità è dunque circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, agli interventi realizzati nel settore edile (vd. art. 2, co. 2, che richiama, tra l'altro, l'applicazione della contrattazione collettiva edile), mentre le lavorazioni non edili non sono soggette a verifica di congruità.

Nel caso di specie, la ricorrente, ai fini di ottenere il rilascio del Durc di congruità, ha ella stessa esposto (doc. 2 fasc. conv.) i seguenti valori ai sensi dell'art. 3 d.m. cit:

-importo totale dell'opera: euro 1.000.000,00;

-importo dei lavori edili: euro 284.622,03.

Come detto, applicando la percentuale del 22% -non contestata - di cui alla Tabella A, all'importo dei lavori edili, si ottiene il valore di euro 62.616,84, pari al costo che la manodopera edile deve avere per il positivo riconoscimento della congruità.

Nel caso di specie, applicando i dati forniti dalla ricorrente sul valore della manodopera edile impiegata (fatto non contestato) è stato raggiunto soltanto il 79% del valore necessario per raggiungere la congruità, mancando, a tali fini, costi di manodopera edile per euro 161.985,16 (doc. 4 parte attrice).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non sembra possibile colmare il gap descritto accordando all'impresa la possibilità di raggiungere la congruità, utilizzando costi che esulano dal perimetro della congruità medesima: nel caso di specie non pare quindi possibile che la ricorrente possa valorizzare, così come richiesto, i costi di manodopera edile per euro 161.985,16 - pari al costo della manodopera impiegata per i lavori non edili- per raggiungere la congruità edile.

Non appare, infine, applicabile il disposto di cui all'art. 5, co. 5 d.m. 143/21, con riferimento alla lettera P dell'Accordo 10.9.2020 invocato dalla ricorrente, perché, come si evince dalla lettura della norma, la stessa si riferisce ad ipotesi che paiono estranee a quella di cui si discorre: la disposizione fa infatti riferimento a costi afferenti ai lavoratori autonomi, noli a caldo, distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile, il che lascia intendere che si tratti comunque di costi afferenti il settore e l'attività edile che, ove adeguatamente comprovati, possono essere valorizzati al fine del raggiungimento della percentuale di congruità.

15. Quanto, da ultimo, alla censura di cui al superiore paragrafo 6, punto 4) -valorizzazione negativa del nolo ponteggi, si rileva che la stessa non viene compiutamente delineata né comprovata, specie alla luce dei dati illustrati, sulla scorta dei quali è stata spiegata la ragione del mancato raggiungimento della congruità.

16. In definitiva, tenuto conto di tutte le considerazioni sin qui esposte, risulta che non ricorrano i requisiti per il rilascio del Durc di congruità, con conseguente insussistenza del *fumus boni iuris*.

17. Ritiene poi il Tribunale, quanto alla domanda formulata in via subordinata, che anch'essa sia sfornita del requisito della verosimile fondatezza del diritto.

La ricorrente ha chiesto, in subordine, la condanna della resistente al rilascio del Durc ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. e) d.m. 30.1.15 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede che:

“la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza (...)”.

Pare al Tribunale che la norma invocata da parte attrice non possa trovare applicazione nella presente fattispecie.

Si dubita, in primo luogo, della sussistenza di una posizione creditoria in senso stretto, in ambito di verifica della congruità, in capo alla Cassa Edile, che è investita dell'attribuzione di verificare, attraverso le modalità stabilite dal d.m. 143/21, la corretta incidenza della manodopera sul valore dell'opera, al fine del rilascio dell'attestazione di congruità: infatti, la procedura di regolarizzazione contemplata dal d.m. è finalizzata ad ottenere la predetta attestazione e, in ipotesi di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa nei termini prescritti, la norma secondaria si limita a prevedere l'iscrizione dell'impresa, da parte della Cassa Edile, nella BNI -Banca nazionale delle imprese irregolari- (art. 5, co. 3) ed il fatto che l'esito negativo della verifica di congruità della singola opera incida sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate per l'impresa affidataria al rilascio del Durc online (art. 5, co. 6).

Si ritiene, in ogni caso, l'inapplicabilità nel caso di specie della norma invocata dalla ricorrente, in considerazione della natura del procedimento instaurato, strutturalmente incompatibile con la nozione di contenzioso giudiziario suscettibile di conclusione con passaggio in giudicato della decisione.

18. La riscontrata assenza del *fumus*, rende superflua la verifica della sussistenza del *periculum in mora*.

19. Conclusivamente, deve essere revocato il decreto emesso dal Tribunale *inaudita altera parte* il 24.12.25 e deve essere respinta ogni domanda cautelare.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.

-revoca il decreto pronunciato in data 24.12.2025 *inaudita altera parte*;

-respinge ogni domanda cautelare;

-condanna la ricorrente a rimborsare alla Cassa Edile convenuta le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.228, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Torino, 29.1.26

La Giudice  
dott.ssa Francesca Marchese

